

tere universale, mi permetterei di pregare l'onorevole Mariotti di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella è favorevole all'emendamento?

PUPPINI, *relatore*. Convengo nelle osservazioni fatte dall'onorevole Ministro.

Trovo anch'io che per la scuola commerciale la via preferibile sia quella dell'istituto tecnico inferiore; e perciò non tengo a che si faciliti, pur essendo ammessa, altra via, mentre sono stato favorevole per gli istituti agrari e industriali.

PRESIDENTE. Onorevole Mariotti, mantiene il suo emendamento?

MARIOTTI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e dell'onorevole relatore è inutile che insista. Ad ogni modo prendo atto che il Ministro dichiara che gli istituti già esistenti saranno lasciati vivere.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento dell'onorevole Mariotti è ritirato.

Do ora lettura dell'articolo 9 con i due emendamenti proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo, con l'emendamento aggiuntivo al 4º comma, proposto dal camerata Gaetani, approvato dalla Camera, e con lo spostamento degli ultimi due commi, per modo che l'ultimo comma proposto dalla Commissione diventerà il penultimo, e il penultimo diventerà l'ultimo.

ART. 9.

L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e allo esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Il corso inferiore (1º quadriennio) è ad indirizzo generico; il corso superiore (2º quadriennio) è costituito da una o più delle seguenti sezioni:

- agraria;
- industriale;
- nautica;
- commerciale;
- per geometri.

Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di Istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.

La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico può avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti:

- a) viticoltura ed enologia;
- b) olivicoltura ed oleificio;

c) frutticoltura, orticoltura e giardinaggio;

d) zootecnia e caseificio;

e) agricoltura coloniale;

f) economia montana;

g) tabacchicoltura e tabacchificio.

La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:

a) meccanici elettricisti;

b) minerari;

c) tessili e tintori;

d) edili;

e) chimici;

f) radio-tecnici.

La sezione nautica del corso superiore dell'istituto tecnico segue una o più delle specializzazioni seguenti:

a) capitani;

b) macchinisti;

c) costruttori.

Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato.

Presso la sezione industriale dell'Istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento.

Nel corso superiore di Istituto tecnico agrario e industriale è consentita la istituzione di un anno preparatorio per i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo.

Le specializzazioni e i corsi di cui ai due commi precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

Pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

ART. 10.

Nell'istituto tecnico inferiore si insegnano: lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista, matematica, scienze naturali, disegno, una lingua straniera, stenografia, religione.

(È approvato).

ART. 11.

Nella sezione agraria dell'Istituto tecnico si insegnano: lettere italiane, storia, geografia matematica, fisica, agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, zootecnia,